

## Regolazione dell'ordine dei beneficiari del capitale in caso di decesso, ai sensi degli articoli 46 – 48 del regolamento<sup>1</sup>

### Le persone che hanno diritto al capitale di decesso, indipendentemente del diritto successorio, ai sensi dell'articolo 47 alinea 1 del regolamento:

- a) il coniuge o partner registrato in unione domestica (ai sensi della LUD) e i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfani,
- b) in assenza dei beneficiari ai sensi della lettera a) le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve mantenere uno o più figli in comune, purché non percepisca una rendita di vedovo/a (articolo 20a al. 2 LPP),
- c) se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a) e b) gli altri figli del defunto,
- d) se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a), b) e c) i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto
- e) se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a), b), c) e d) gli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico.

L'assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensione le persone aventi diritto ai sensi della lettera b). La dichiarazione deve essere inoltrata dall'assicurato prima del momento del decesso, altrimenti non è valida.

### Ai sensi dell'articolo 47 alinea 2 del regolamento, l'assicurato/a può cambiare ad ogni momento l'ordine dei beneficiari, tramite comunicazione per iscritta alla Cassa pensione, nella seguente misura:

- a) se esistono persone ai sensi dell'alinea 1 lettera b, l'assicurato può beneficiare le persone ai sensi dell'alinea 1 lettera a e b insieme.
- b) Se non vi sono persone ai sensi dell'alinea 1 lettera b, l'assicurato può beneficiare le persone ai sensi dell'alinea 1 lettera a e c o a, c e d insieme.

Tramite comunicazione per iscritta, l'assicurato può determinare a volontà i beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari (alinea 1 e 2). Nel caso non ci sia la comunicazione per iscritta, il capitale di decesso appartiene (all'interno di un gruppo di beneficiari) in parti uguali ad ogni beneficiario. La dichiarazione deve essere inoltrata dall'assicurato prima del momento del decesso, altrimenti non è valida.

### Tenga presente che:

- **Soltanto** le persone figuranti alle lettere a) fino a e) possono risultare come beneficiari.
- Le persone figuranti alle lettere c) e d) possono risultare come beneficiari **solo** in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera b).
- Le persone alla lettera e) possono risultare come beneficiari **solo** in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere b) fino a d).

---

<sup>1</sup> Regolamento della Cassa pensione dell'Elettro-Materiale SA valido dal 1. gennaio 2015



Cassa pensione  
dell'Elettro-Materiale SA  
Heinrichstrasse 200  
8005 Zurigo

Tramite questo modulo, dichiaro che nel caso del mio decesso, il capitale di decesso deve essere diviso tra le persone elencate sotto. Con la presente dichiarazione revoco ogni precedente dichiarazione concernente i beneficiari del mio capitale di decesso.

### Informazioni concernenti i beneficiari

Data di nascita	Nome	Cognome	Indirizzo	cat. <sup>2</sup>	quota in %

Totale 100%

### Informazioni dell'assicurato

Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
Data di nascita: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
NPA / Località: \_\_\_\_\_  
Numero di sicurezza sociale: \_\_\_\_\_  
(p.f. in stampatello)

Luogo, Data

Firma dell'assicurato (deve essere autenticata)

**Tramite la sua firma, l'assicurato conferma aver compilato questo modulo in maniera veritiera. L'assicurato e i beneficiari si assumono le conseguenze in caso di falsa dichiarazione.**

**Gli articoli 46 – 48 del regolamento ed eventuali supplementi, sono determinanti per il versamento di un capitale di decesso.**

<sup>2</sup> Inserire la lettera per la relativa categoria a), b), c), d) o e)